



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 5 "DEI CECH OCCIDENTALE" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI MANTELLO

ORDINANZA N. 101

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta in data 29 aprile 2026 e registrata al protocollo al n. 14488, con la quale la società FiberCop S.p.A. (P. IVA 11459900962), con sede a Milano in via Marco Aurelio n. 24, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulla strada provinciale in oggetto, all'altezza del km 0+230, nel territorio del comune di Mantello, per l'esecuzione dei lavori di posa e l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione (scavo tradizionale in attraversamento trasversale della sede stradale);

CONSIDERATO che:

- per i sopracitati lavori, la società FiberCop S.p.A. è titolare della autorizzazione n. 11263, rilasciata dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 678 del 12 gennaio 2026;
- i sopracitati lavori saranno eseguiti dalla società Sertori S.p.A. (P. IVA 13231900153), con sede a Milano in via Caracciolo n. 77;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, in ottemperanza al Codice della Strada al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 5 "dei Cech occidentale", nei pressi del km 0+230, in comune di Mantello, **dalle ore 8.30 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 4 maggio 2026 fino a fine lavori, e comune entro e non oltre il giorno 8 maggio 2026.**

È consentito alla società esecutrice dei lavori sospendere per brevi periodi la circolazione per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dovrà coordinarsi con l'impresa Edilmuntic S.r.L. che sta eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria del muro di sostegno all'altezza del km 0+440, per cui è stata disposta l'ordinanza n. 94/2026 di limitazione del traffico a senso unico alternato, al fine di avere, sul tratto in parola, idonea delimitazione di entrambe le aree di cantiere.

La segnaletica attinente a "lavori", "strada deformata" ed al limite di velocità massima 30 km/h, dovrà permanere ed essere periodicamente verificata dalla ditta esecutrice, fino al completo ripristino della pavimentazione bituminosa in tutte le porzioni di carreggiata soggetta alle lavorazioni.

L'impresa esecutrice dei lavori, per conto della società richiedente, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito e la mancanza della segnaletica orizzontale;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;
- la limitazione del transito a una corsia dovrà essere regolata in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

• Sertori S.p.A. - cell. n. 335 431212

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società FiberCop S.p.A. e Sertori S.p.A. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società FiberCop S.p.A. e Sertori S.p.A. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 30/04/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)